



CIRCOLARE LAVORO

29/02/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 Esonero contributivo e precedenza.....	3
1.2 Contratti di prossimità e imponibile contributivo.....	3
1.3 Contratti di solidarietà di tipo "B" fino a giugno.....	4
1.4 Fondi di solidarietà bilaterali	5
1.5 INAIL, premi per i lavoratori nei paesi extraUE	6
1.6 NASpl: non per risoluzione consensuale.....	7
1.7 ISEE, prorogata la convenzione INPS con i CAF.....	7
1.8 Autonomi agricoli: deleghe servizi web	8
1.9 Garanzia Giovani, incentivi assunzione	8
1.10 Ex ENPALS, certificato di legislazione applicabile	10
1.11 Prospetto disabili entro il 15 maggio.....	10
1.12 Maternità, non l'INPS per interdizione anticipata.....	12
1.13 CdS, FIS o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi	12
1.14 Artigiani e commercianti, contribuzione forfettario.....	13
1.15 Voucher baby sitting, domande senza ISEE.....	14
1.16 Omesso versamento ritenute: istruzioni INPS	15
1.17 Riduzione sanzioni civili INPS.....	15
1.18 Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato	16
1.19 Conguagli fiscali INPS su pensioni	17
1.20 INAIL, premio corsi leFP	18
1.21 Lavoro nel Milleproroghe convertito.....	19
1.22 Maternità per Gestione Separata	20
1.23 Super Bonus Tirocini	21
ADEMPIMENTI E SCADENZE	22
16 marzo 2016.....	22
20 marzo 2016.....	23
25 marzo 2016.....	23
31 marzo 2016.....	23
GUIDA PRATICA	24
Lavoro, depenalizzazione dei reati.....	24
Informazioni di contatto	28



NEWS

1.1 Esonero contributivo e precedenza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha finalmente posto fine ad una questione dibattuta relativa al rapporto tra diritto all'esonero contributivo e diritto di precedenza.

Ricorda il Ministero che il D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il diritto di precedenza nel contratto a termine possa essere esercitato previa manifestazione per iscritto da parte del lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato, ridotti a tre per le attività stagionali.

Stante quanto sopra – chiarisce l'interpello n. 7/2016 - qualora il lavoratore non abbia esercitato tale prerogativa, il datore può legittimamente assumere altri lavoratori o trasformare rapporti di lavoro a termine già in essere, fruendo dell'esonero contributivo ex lege n. 190/2014, sempre che siano rispettate le altre condizioni di legge.

Specifica, inoltre, la risposta ministeriale che quanto detto vale sia nel caso in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, sia nel caso in cui, trascorsi i sei mesi, sia ancora in corso.

1.2 Contratti di prossimità e imponibile contributivo

A seguito di quesito posto dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, ha chiarito che, se anche un contratto di prossimità fissi dei livelli retributivi diversi dal CCNL, tali retribuzioni non possono costituire base imponibile in deroga ai minimali contributivi.

D'altra parte, la norma non fa alcun riferimento alla possibilità di determinazione dell'imponibile contributivo e le intese ex art. 8, D.L. n.138/2011, esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono, quindi, interessare gli Istituti Previdenziali quali soggetti creditori della



contribuzione.

L'interpello n. 8/2016 evidenzia, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dalle Leggi n. 338/1989 e n. 549/1995, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, non permette la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Infatti – come più volte ribadito dallo stesso Ministero - l'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi:

- il possesso del DURC;
- l'osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto degli altri obblighi di legge.

1.3 Contratti di solidarietà di tipo "B" fino a giugno

I contratti di solidarietà di tipo "B" sono abrogati dall'1 luglio 2016, per cui – come già era stato chiarito dal Ministero del Lavoro – l'ultimo giorno in cui sarà possibile stipulare tali contratti è il 30 giugno 2016.

Inoltre:

- i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

Posto quanto sopra, con circolare n. 8 del 12 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro è tornato sulla questione per aggiungere che:

- sono ammesse le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, Legge n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di CIG;



- per quanto concerne gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la risposta all'interpello n. 16/2013, relativi ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito, cui si rinvia.

1.4 Fondi di solidarietà bilaterali

Con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, l'INPS ha illustrato le principali novità introdotte dal D.Lgs.148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali.

Più nello specifico la circolare si sofferma su:

- Fondi di solidarietà bilaterali;
- Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
- Fondo di solidarietà residuale;
- Fondo di integrazione salariale.

Prestazioni

Viene ricordato, a tal proposito, che la finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della CIGO e della CIGS.

Per attuare tale finalità il legislatore ha previsto due diverse forme di sostegno al reddito:

- l'assegno ordinario;
- l'assegno di solidarietà.

I fondi possono, però, avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa del reddito, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla perdita del posto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all'esodo, o, ancora, contribuire al finanziamento di programmi formativi.

Per quanto sopra, i fondi possono erogare le seguenti prestazioni:



- prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione NASpl);
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'UE.

Erogazione e rimborso

La circolare INPS n. 30/2016, ricorda, altresì, che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti e viene poi rimborsato o conguagliato dall'Istituto.

L'impresa deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa che impediscono il pagamento dell'integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.

1.5 INAIL, premi per i lavoratori nei paesi extraUE

La tutela dei lavoratori operanti in Paesi extraUE, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.

Per l'anno 2016, è stato il D.I. 25 gennaio 2016 a determinare le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione di detti lavoratori.

Stante quanto sopra, l'INAIL, con circolare n. 2 dell'11 febbraio 2016, ha fatto presente che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, nelle tabelle che sono parte integrante del citato D.I.

Ricorda l'Istituto, inoltre, che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzi



one, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

1.6 NASpl: non per risoluzione consensuale

Il Ministero del Lavoro ha dato notizia, sul proprio portale, che sono stati chiesti chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in merito alla possibilità di riconoscere l'indennità mensile di disoccupazione NASpl nel caso in cui il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 410 c.p.c., per le aziende al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 7, Legge n. 604/1966 come modificato dalla Legge Fornero.

Con comunicato stampa del 15 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fatto presente che, con nota del 12 febbraio 2016, ha chiarito che la NASpl non spetta nel caso di specie in quanto l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, stabilisce che la NASpl è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche:

- ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966.

1.7 ISEE, prorogata la convenzione INPS con i CAF

L'INPS, con messaggio n. 630 dell'11 febbraio 2016, ha comunicato che è stata approvata la proroga della convenzione con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE, sino alla definizione di una convenzione quadro e, comunque, non oltre il 31 marzo 2016.

I CAF che hanno già stipulato la convenzione ISEE per il 2015 presso le Direzioni metropolitane e provinciali dell'Istituto, potranno aderire alla proroga della convenzione, alle stesse condizioni contrattuali previste dalla convenzione approvata con Determinazione Presidenziale n. 94 del 10 settembre 2015.

Specifica il messaggio n. 630/2016, che l'adesione alla proroga, dovrà pervenire alla stessa



Direzione metropolitana o provinciale presso la quale è stata stipulata la convenzione ISEE 2015.

1.8 Autonomi agricoli: deleghe servizi web

L'INPS, facendo seguito al messaggio n. 7381/2015 – relativo al rilascio del “Cassetto Previdenziale per Autonomi agricoli” – con il messaggio n. 682 del 16 febbraio 2016, ha fornito le istruzioni operative in merito alle modalità con cui i soggetti abilitati potranno accedere ai servizi Web in qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola.

Premesso che i suddetti lavoratori sono esclusi dall'ambito di applicazione della Legge n. 12/1979, art. 1, viene chiarito che quindi, gli stessi, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell'adempimento delle attività inerenti alla gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori.

Tutti i delegati per potere accedere ai servizi on-line dovranno richiedere il codice PIN rilasciato dall'Istituto, mentre i soggetti che sono già in possesso di un PIN dispositivo potranno operare, direttamente, a seguito di delega rilasciata dal titolare dell'obbligo contributivo.

Il messaggio n. 682/2016 fornisce, nello specifico, le istruzioni operative relative ai seguenti applicativi:

- delega diretta per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola;
- delega indiretta per i soggetti ex lege n.12/1979 e per i soggetti iscritti agli albi dei periti agrari e agrotecnici;
- delega indiretta per i soggetti che non hanno sottoscritto accordi con l'Istituto e non sono soggetti alla legge n.12/1979;
- delega indiretta per le Associazioni di Categoria.

1.9 Garanzia Giovani, incentivi assunzione

Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 del Ministero del Lavoro, è stato rettificato il Decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014, che disciplina l'incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani”.



L'INPS, con circolare n. 32 del 16 febbraio 2016 ha illustrato la nuova disciplina entrata in vigore il 15 gennaio 2016.

Modifiche al regime “de minimis”

L'incentivo oggetto della Misura “Bonus Occupazione” può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.

Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, in base alle previsioni del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Incremento occupazionale netto

Ricorda la circolare INPS n. 32/2016, che per incremento occupazionale netto deve intendersi l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

L'incentivo è, comunque, applicabile qualora con l'assunzione del giovane l'incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il



medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

1.10 Ex ENPALS, certificato di legislazione applicabile

L'INPS, con messaggio n. 706 del 16 febbraio 2016, ha comunicato che le certificazioni in materia di legislazione applicabile (A1) per i lavoratori iscritti alla Gestione dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, devono essere rilasciate con le stesse modalità previste per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, mediante l'utilizzo della procedura informatizzata "Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell'Unione Europea".

I documenti portatili A1 per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS dovranno essere rilasciati direttamente dalle sedi territoriali competenti, ovvero:

- la sede del luogo di iscrizione del datore di lavoro - nei casi di distacco di lavoratori dipendenti - o del lavoratore autonomo esercente attività musicale;
- la sede del luogo di residenza del lavoratore, per i lavoratori autonomi non iscritti come lavoratori autonomi esercenti attività musicale.

Ricorda, infine, l'INPS che, per i lavoratori autonomi non iscritti come lavoratori autonomi esercenti attività musicale, la domanda di rilascio del certificato di legislazione applicabile (A1) deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno al versamento dei contributi dell'impresa committente.

1.11 Prospetto disabili entro il 15 maggio

A seguito delle novità in materia di collocamento obbligatorio, introdotte nel nostro ordinamento ad opera del Jobs Act, il Ministero del Lavoro è intervenuto, con nota prot. n. 970 del 17 febbraio 2016.

Determinazione base di computo

Chiarisce il Ministero che non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere:

- i lavoratori somministrati, nell'organico dell'utilizzatore;



- i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, ammessi al telelavoro, per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- i lavoratori assunti con contratti di apprendistato.

Computabilità nella quota di riserva

Sono computabili nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché:

- la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 60%;
- la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.

In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato dall'utilizzatore nella quota di riserva.

Sospensione degli obblighi

Sono sospesi gli obblighi occupazionali per il datore di lavoro che sottoscriva accordi ed attivi le procedure di incentivo all'esodo previste dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter, Legge n. 92/2012.

Richiesta di avviamento e prospetto

I datori di lavoro privati possono, entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione:

- assumere i lavoratori mediante richiesta nominativa;
- richiedere l'avviamento numerico indicando la qualifica sulla base di quelle disponibili presso gli uffici competenti.

Decorso il suddetto termine, il datore di lavoro è obbligato a presentare richiesta numerica.

Altre questioni

Il Ministero del Lavoro, si sofferma, inoltre, su:

- esonero parziale autocertificato;
- compensazione automatica datore di lavoro pubblico.



Termini di presentazione

Conclude la nota ministeriale n. 970/2016, dando notizia che i nuovi servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.

1.12 Maternità, non l'INPS per interdizione anticipata

La sede INPS di Siracusa ha risposto, con una mail del 10 febbraio 2016, ad un quesito posto dal Centro Studi CPO di Siracusa avente ad oggetto l'erogazione dell'indennità di maternità a conguaglio in caso di astensione anticipata.

Poiché nel caso di specie il provvedimento di interdizione anticipata viene emanato:

- dall'ASL in caso di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- dalla Direzione Territoriale del Lavoro per c.d. lavoro a rischio ed impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni compatibili con la gravidanza;

e trasmesso, in entrambi i casi, all'Istituto, al datore di lavoro ed all'interessata, l'INPS ha concordato con l'Ordine Provinciale che l'istanza in questione non debba essere presentata all'Istituto.

La mail si conclude assicurando che, una volta pervenuti i predetti provvedimenti, saranno messi a disposizione dell'Ufficio INPS competente per le attività di pertinenza.

1.13 CdS, FIS o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni sul raccordo della disciplina relativa ai Contratti di Solidarietà di tipo "B" e l'istituzione del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

A decorrere dall'1 gennaio 2016 si applica la normativa in materia di Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per coloro che risultano già iscritti al Fondo di Solidarietà Residuale i quali, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015.



Chiarisce pertanto la nota ministeriale prot. n. 3763 del 18 febbraio 2016, che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo stesso o al contributo di solidarietà.

Inoltre, poiché il T.U. degli ammortizzatori sociali ha consentito la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, visto l'elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell'artigianato che della somministrazione di lavoro, il Ministero ha riconosciuto la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Sarà cura dell'INPS verificare che non ci sia duplicazione delle prestazioni corrisposte.

1.14 Artigiani e commercianti, contribuzione forfettario

INPS, con circolare n. 35 del 19 febbraio 2016, ha fornito le indicazioni per aderire alla contribuzione agevolata prevista per il nuovo regime forfettario.

Il nuovo regime è, infatti, opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta - sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente - viene ridotta del 35%.

Accesso al regime previdenziale agevolato

Specifica l'Istituto che l'accesso al regime previdenziale agevolato deve avvenire sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto.

Per i soggetti già esercenti attività d'impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (per quest'anno entro il 28 febbraio 2016).

Qualora il termine non venga rispettato occorrerà presentare nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno.

Lo stesso termine decadenziale vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, non risultino ancora titolari di posizione



attiva presso le gestioni autonome; nel caso di specie dovrà essere compilato e consegnato l'apposito modello allegato alla circolare stessa.

I soggetti che hanno intrapreso una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione telematica di al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Uscita dal regime

Infine, la circolare INPS n. 35/2016 elenca le ipotesi in cui si può verificare l'uscita dal regime agevolato:

- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

1.15 Voucher baby sitting, domande senza ISEE

L'INPS, con messaggio n. 805 del 22 febbraio 2016, ha invitato le proprie sedi a procedere a definire le domande relative ai voucher baby sitting ed al contributo per gli oneri della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia - anno di sperimentazione 2015 – per le quali non è stata presentata valida dichiarazione ISEE.

Infatti, nel biennio di sperimentazione 2014-2015, il requisito ISEE non ha influito sull'accoglimento o il rigetto delle domande presentate, in quanto tale elemento è stato acquisito dall'Istituto solo in vista di un possibile decreto direttoriale del Ministero vigilante che, in base all'andamento delle domande ed alla disponibilità residue negli anni 2014 e 2015, avrebbe potuto rideterminare, eventualmente anche in base all'ISEE, i criteri di accesso ai benefici in questione.

Conclude, quindi, l'INPS evidenziando che la spesa complessiva per i voucher baby sitting, per l'anno 2015, è risultata nei limiti della copertura finanziaria per cui è possibile procedere alla definizione delle domande presentate fino al 31 dicembre 2015 anche se carenti di valida dichiarazione ISEE.



1.16 Omesso versamento ritenute: istruzioni INPS

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 che ha previsto anche la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, l'INPS, con messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, ha fornito indicazioni alle proprie sedi.

Sottolinea il messaggio che:

- resta confermata la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032, per la sola ipotesi in cui l'omesso versamento sia superiore all'importo di euro 10.000 annui;
- nel caso in cui l'importo dell'omissione sia inferiore o almeno pari a euro 10.000 annui si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Resta, comunque, confermata l'ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

L'INPS si sofferma, inoltre, sull'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative e sulla disciplina del regime intertemporale.

Stante quanto sopra, vengono fornite apposite istruzioni operative per adeguare le procedure interne, così da permettere la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti.

1.17 Riduzione sanzioni civili INPS

Con la circolare INPS n. 38 del 15 marzo 2010 è stato ribadito che gli accordi transattivi devono avere ad oggetto tutti i debiti (in fase amministrativa, legale e iscritti a ruolo) del proponente "al fine di programmare un unico piano di rientro con il carico contributivo integrale, ma con le sanzioni civili ricalcolate fino alla data di omologazione del Tribunale, con le modalità ed i tassi indicati al punto 5 della circolare n. 88 del 2002 [...].

Da quest'ultima data saranno dovuti dall'azienda anche gli interessi legali sul "quantum" della transazione ex art. 182-ter".

Al riguardo, l'Istituto, con messaggio n. 754 del 19 febbraio 2016 ha precisato l'ambito in cui il potere riduttivo può essere esercitato nell'ambito delle fattispecie trattate nella circolare n. 38/2010.



In caso di accordo transattivo proposto con il piano di cui all'art. 160 L.F., l'applicazione della riduzione delle sanzioni civili nella misura prevista nei casi di procedure concorsuali, potrà operare solo in caso di avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Quindi – sottolinea l'INPS - in caso di richiesta di pagamento rateale degli importi dedotti in transazione, ove l'applicazione delle falciacie nella misura definita dall'art. 3 del D.M. 4 agosto 2009 per le somme aggiuntive sia operata sull'importo delle stesse già ridotto, ai sensi del comma 16, art. 116, Legge n. 388/2000, il piano concordatario dovrà contenere una specifica evidenza nel Fondo Rischi destinata alla copertura della differenza tra il valore integrale delle sanzioni civili dovute ex comma 8, e quello ridefinito nella misura ridotta in virtù del comma 16 della suddetta norma.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L.F, sebbene regolati nella legge fallimentare, non possono essere ricompresi nell'alveo delle procedure concorsuali con l'effetto di restare esclusi dall'applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili previsto per le procedure concorsuali dall'art. 116, comma 16, Legge n. 388/2000.

1.18 Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3674 del 24 febbraio 2016, si è pronunciato sulle esatte modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio derivante dall'integrazione della fattispecie di cui all'art. 316 ter, comma 2 c.p., relativa dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Sottolinea il Ministero che l'art. 316 ter c.p., punisce la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Rispetto al reato di truffa aggravata, la condotta, nel caso di specie, assume carattere residuale in quanto:

- non ha natura fraudolenta, perché la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, costituisce fatto strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri;
- è assente l'induzione in errore.



Nel caso in cui l'indebita percezione sia pari o inferiore a € 3999,96, la condotta non ha rilevanza penale ed è punita con sanzione amministrativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 316 ter c.p., che può essere contestata e notificata ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 689/81 dal personale ispettivo.

L'importo della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 689/81, è pari ad 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma (€ 8.607,33), ovvero pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, nel caso in cui quest'ultimo risulti inferiore alla sanzione così definita.

Alla fattispecie in esame non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

La DTL competente a contestare l'illecito è quella del luogo in cui ha sede l'Ente pubblico erogante il contributo, fermo restando l'applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. nei casi in cui non sia possibile determinare la competenza per territorio in funzione della consumazione.

L'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione/archiviazione è, invece, di competenza del Prefetto.

1.19 Conguagli fiscali INPS su pensioni

Con messaggio n. 838 del 23 febbraio 2016, l'INPS ha descritto le operazioni di conguaglio fiscale su pensioni derivanti dall'elaborazione dei modelli CU 2016 - redditi 2015, demandate all'Istituto nella qualità di sostituto d'imposta.

Operazioni di conguaglio 2015

Le operazioni di conguaglio fiscale 2015 sulle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS sono state attuate secondo le seguenti modalità:

- per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 € e con debiti superiori a 100 € è stato applicato automaticamente il debito d'imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all'effettivo saldo;



- per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 € e per quelli di importo inferiore a 18.000 €, ma con debito inferiore a 100 € il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti sono risultate pari o superiori alle relative capienze.

Gestione delle incapacienze

Per quanto riguarda la gestione delle ipotesi di incapacienza dei pensionati con redditi annui superiori a 18.000 €, i soggetti contribuenti sono stati suddivisi in due categorie:

- i pensionati che, ai fini del prelievo del debito fiscale, nonostante l'azzeramento della prestazione del mese di marzo, continuano ad avere un residuo debito, che andrà ad estinguersi nel mese di aprile;
- i pensionati che, dopo l'azzeramento della pensione del mese di marzo e aprile, continueranno ad avere un debito d'imposta nei mesi successivi al mese di aprile.

Per i contribuenti riconducibili alla prima categoria l'INPS ha applicato automaticamente il debito d'imposta sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e del 1° aprile, con azzeramento della cedola di marzo e fino a capienza della cedola di aprile.

Per i contribuenti riconducibili alla seconda categoria, invece, sono state inviate le comunicazioni in merito al prelievo fiscale a marzo e sulla relativa prosecuzione sulle prestazioni in pagamento nei mesi di aprile e successivi, fino all'effettivo saldo. Gli stessi potranno, tuttavia, manifestare la volontà di versare il debito residuo in un'unica soluzione.

1.20 INAIL, premio corsi IeFP

In via sperimentale e per il biennio 2016-2017, l'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, ha istituito un premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP), curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'INAIL, con circolare n. 4 del 23 febbraio 2016, ha reso noto che il premio speciale annuale



dovuto è pari a euro 58, maggiorato della addizionale ex Anmil dell'1%.

Tale premio speciale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l'intero anno formativo che va dal 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

L'importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato.

L'onere aggiuntivo annuo, per gli anni 2016 e 2017, è pari a euro 45, maggiorato della addizionale ex Anmil dell'1%, e complessivamente non può superare il limite di 5 milioni di euro per ciascun anno.

Adempimenti

Sottolinea la circolare INAIL n. 4/2016 che ogni sede formativa deve aprire un'apposita Pat ed una polizza speciale "Allievi leFP" e che, per l'anno formativo 2015-2016, il termine di presentazione della denuncia per l'apertura della Pat e della polizza speciale è l'11 marzo 2016.

Inoltre, entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo, attraverso il servizio telematico denominato "Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi leFP", le istituzioni devono presentare la denuncia con l'indicazione degli allievi iscritti ai corsi, allegando lo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi.

Per l'anno scolastico 2015-2016, tale denuncia dovrà essere inoltrata telematicamente entro il 22 aprile 2016.

1.21 Lavoro nel Milleproroghe convertito

Il c.d. Decreto Milleproroghe 2016 è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016.

Di seguito le novità in materia di lavoro contenute nell'art. 2 quater della Legge n. 21/2016.

Ticket licenziamento

Prorogata al 2017 l'esclusione dall'obbligo del versamento del c.d. ticket licenziamento per i licenziamenti:



- nei cambi di appalto con assunzione dei lavoratori da parte del nuovo appaltatore in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale;
- a seguito di completamento delle attività e chiusura dei cantieri edili.

Contratti di solidarietà tipo “A”

Anche per il 2017 l'integrazione per i contratti di solidarietà difensivi di tipo “A” è fissata, dalla Legge Milleproroghe 2016, nella misura del 70%, della retribuzione persa.

A tal proposito si ricorda che la norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un'integrazione pari al 60% della retribuzione persa.

Part-time per i pensionandi

Infine, il comma 3, art. 2 quater della Legge n. 21/2016, ha prorogato da 60 a 90 giorni il termine entro cui va emanato il Decreto Interministeriale che dovrà stabilire le modalità per il ricorso al lavoro a tempo parziale dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed ora - grazie alla novella legislativa - anche esclusive, della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

1.22 Maternità per Gestione Separata

L'INPS, con circolare n. 42 del 26 febbraio 2016, ha fornito – a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015 - istruzioni in materia di:

- indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
- diritto all'indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l'associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti (c.d. automaticità delle prestazioni).

Automaticità delle prestazioni

Ricorda l'Istituto che il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, prevede che i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata abbiano diritto all'indennità di maternità anche in



caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.

Il congedo parentale, invece, continua ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità.

L'automaticità delle prestazioni è solo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori "parasubordinati" che non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva che è in capo al committente/associante.

La norma non trova, invece, applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

Con particolare riferimento all'anno 2015, la circolare n. 42/2016, precisa che:

- sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità e paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015;
- sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma (c.d. periodi a cavaliere);
- non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015.

1.23 Super Bonus Tirocini

Con Decreto Direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini" nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani".

Sono destinatari dell'incentivo i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato, un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016.

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo ed è riconosciuto per le assunzioni effettuate dall'1 marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, purché il giovane all'inizio del tirocinio fosse un NEET.



L'incentivo va da € 3.000 ad € 12.000 a seconda della classe di profilazione del giovane e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Infine si evidenzia che, per l'art. 6 del D.D. n. 16/2016, l'incentivo è fruibile nel rispetto del regime "de minimis" e, in presenza di specifiche condizioni, anche oltre i limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

16 marzo 2016

- Versamento del contributo alla gestione separata INPS – *Soggetti* : Committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- Versamento contributi ex Enpals – *Soggetti* : Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente
- Versamento trimestrale contributi Inps operai agricoli – *Soggetti* : Aziende agricole
- Operazioni di conguaglio – *Soggetti* : Sostituti d'imposta
- Versamento contributi Inps pescatori autonomi – *Soggetti* : Pescatori autonomi
- Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria – *Soggetti* : Datori di lavoro settore privato, con esclusione del lavoro domestico, con almeno 50 addetti.
- Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente – *Soggetti* : Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
- Denuncia e versamento contributi Casagit – *Soggetti* : Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni – *Soggetti* : Società di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi, società non residenti, società di persone, associazioni per l'esercizio di arti e professioni, società di armamento, società di fatto, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini
- Inps. Versamento contributi lavoro dipendente – *Soggetti* : Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica



20 marzo 2016


- Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato – *Soggetti* : Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro
- Versamento contributi Fasc – *Soggetti* : Imprese di spedizione e agenzie marittime

25 marzo 2016

- Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs – *Soggetti* : Aziende industriali
- ENPAIA - Denuncia e versamento contributi – *Soggetti* : Datori di lavoro agricolo

31 marzo 2016

- Dichiarazione Unico 2015 da parte di società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare – *Soggetti* : Tutti i soggetti IRES
- Lavori usuranti – *Soggetti* : Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti.
- Ex Enpals - Denuncia retributiva e contributiva mensile unificata – *Soggetti* : Datori di lavoro imprese dello spettacolo e dello sport
- Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) – *Soggetti* : Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS
- Versamento contributi Enasarco/Firr – *Soggetti* : Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia
- Libro Unico Lavoro, compilazione – *Soggetti* : Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari



GUIDA PRATICA

Lavoro, depenalizzazione dei reati

Il D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, **in vigore dal 6 febbraio 2016**, depenalizza diversi **reati in materia di lavoro**.

Non sussistono depenalizzazioni per i reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza e salute).

La data spartiacque fissa due regimi sanzionatori:

- quello applicabile agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016;
- quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.

Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni ex artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (**regime intertemporale**).

Alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del Decreto, si applica il **regime ordinario** ex artt. 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016.

Regime intertemporale

L'art. 8, comma 1, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle **violazioni commesse prima** del 6 febbraio 2016, a condizione che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Inoltre, è stabilito che ai fatti commessi prima del 6 febbraio 2016 non può essere applicata



una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

Il regime intertemporale trova applicazione anche per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto per i quali:

- sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica il provvedimento di prescrizione obbligatoria ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, ma non sia stato ancora notificato, alla data del 6 febbraio, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa;
- nei casi in cui, nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato, entro il 6 febbraio, allo stesso non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge.

Al contrario, le ipotesi di illecito per le quali **entro il 6 febbraio 2016 sia stato emanato il verbale di ottemperanza**, con contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e sia intervenuto il pagamento nel rispetto del termine previsto dal citato art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 sono definite secondo la previgente disciplina, anche nel caso in cui il pagamento sia intervenuto oltre la data del 6 febbraio.

Le depenalizzazioni

Con la circolare 6 del 5 febbraio 2016 il ministero del Lavoro fornisce, oltre alle indicazioni sulle nuove regole, anche l'**elenco completo dei reati depenalizzati** in materia di lavoro e legislazione sociale.

Nel riepilogo è riportata anche la pregressa sanzione e l'eventuale applicazione della diffida obbligatoria.

Omesso versamento delle ritenute

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è punito:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 se l'importo omesso non è superiore ad euro 10.000 annui;
- con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032, se l'importo omesso è superiore ad euro 10.000 annui.



Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Somministrazione

L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro è punito con la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, ma la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è sempre l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Anche l'utilizzatore è soggetto alla stessa sanzione amministrativa, salvo lo sfruttamento di minori per cui la pena rimane sempre l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Intermediazione

L'esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500.

Tuttavia se non vi è scopo di lucro, la sanzione è solo amministrativa e va da euro 5.000 a euro 10.000.

Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è sempre l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione professionale

L'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la sola sanzione amministrativa e va da euro 5.000 a euro 10.000.

Anche se non vi è scopo di lucro si applicherà la sola sanzione amministrativa che va da euro 5.000 a euro 10.000.

Appalto illecito

In caso di appalto illecito, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ma la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è sempre dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda



è aumentata fino al sestuplo.

Distacco illecito

In caso di appalto illecito, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ma la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è sempre dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Disoccupazione in edilizia

Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la disoccupazione in edilizia è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa che va da euro 20 ad euro 206; tuttavia la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro, questi è punito con sanzione amministrativa che va da euro 20 ad euro 206 per ciascun lavoratore cui la violazione si riferisca; tuttavia la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Malattia e maternità

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 516, salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione.

In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Norme e prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ,circolare n. 6 del 5 febbraio 2016
D.lgs. n. 8/2016



INFORMAZIONI DI CONTATTO

PMS SRL
VIA GALILEO GALILEI, 21
33170 PORDENONE
TEL 0434572163
MAIL INFO@PMSWEB.IT

